

ACCORDO NAZIONALE SINDACALE

Il giorno 28 febbraio 2011 presso la sede Assistal di Roma in Via Basento n. 37

TRA

La COFELY ITALIA S.p.A. (già Cofathec Servizi S.p.A., d'ora in poi denominata per brevità come la "Società"), con sede legale in Roma, Via Ostiense n. 333, rappresentata da Clodomiro SISCO e Marco ALESSANDRI assistita dall'ASSISTAL rappresentata da Antonio Pozzoli e Giancarlo RICCIARDI e dalla Confcommercio Roma rappresentata da Arnaldo FIORENZONI *Mario Gentilano*

E

Le OO.SS. Nazionali Metalmeccanici:
FIOM CGIL rappresentata da Augustin BREDA
FIM CISL rappresentata da Stefano LOMBARDI
UILM UIL rappresentata da Guglielmo GAMBARDELLA

Le OO.SS. Nazionali del Terziario:
FILCAMS CGIL rappresentata da Danilo LELLI
FISASCAT CISL rappresentata da MAGNIFICO
UILTcCS UIL rappresentata da VARGIU

Unitamente al Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA

PREMESSO

- che la COFATHEC SERVIZI S.p.A. in data 1.12.2010 ha cambiato denominazione sociale diventando COFELY ITALIA S.p.A., mantenendo inalterati tutti gli altri riferimenti societari;
- che in data 26.1.2004 è stato sottoscritto un Accordo Aziendale Sindacale di Armonizzazione tra la Cofathec Servizi S.p.A. e le OO.SS. Nazionali Metalmeccanici e del Terziario, unitamente alle RSU/RSA aziendali, con il quale sono stati armonizzati i trattamenti economici e normativi di tutti i dipendenti conferiti nella Società a seguito della fusione per incorporazione nella Cofathec Servizi S.p.A. delle Aziende del Gruppo Zanzi e Policarbo;
- che tale accordo, solo e soltanto per i destinatari dello stesso, ha previsto l'istituzione di una clausola temporanea di garanzia dell'importo del Premio di Risultato che garantisce il riconoscimento dell'eventuale oscillazione negativa del premio stesso secondo una modalità precisamente normata;
- che tale clausola di garanzia ha effetto temporaneo, fino al successivo rinnovo dell'Accordo Aziendale Nazionale Cofathec Servizi S.p.A. del 1.3.2000;

Augustin Breda
Antonio Pozzoli
Clodomiro Sisco
Mario Gentilano

Guglielmo Gambardella
Danilo Lelli
Magnifico
Vargiu
Arnaldo Fiorenzoni
Antonio Pozzoli
Clodomiro Sisco
Mario Gentilano
Augustin Breda
Stefano Lombardi
Filcams
Fisascat
UILTcCS
UIL

- che in data 28.2.2011 le parti hanno sottoscritto l'Accordo Integrativo Nazionale di II° Livello Cofely Italia S.p.A. che ha sostituito, rinnovandolo, l'Accordo Aziendale Nazionale di cui al punto precedente;
- che per quanto sopra con la sottoscrizione dell'accordo integrativo di II° livello di cui sopra la clausola di salvaguardia introdotta dall'Accordo Aziendale Sindacale di Armonizzazione 26.1.2004 ha cessato di produrre effetto;
- che le OO.SS. hanno rivendicato alla Società, per tutti i beneficiari di tale istituto, il mantenimento dei benefici economici derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia;
- che la Società ha contestato tale richiesta giudicando non più presenti i presupposti che l'hanno determinata;
- che, al termine di un ampio e approfondito confronto tra le parti, le stesse hanno convenuto sull'opportunità di trovare una soluzione condivisa che risolvesse definitivamente il problema;
- che le parti hanno convenuto sull'opportunità del presente accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Le premesse formano parte integrante del presente verbale di accordo;
2. Destinatari del presente accordo sono tutti e soltanto i dipendenti della Società attualmente in forza provenienti dalle Aziende del Gruppo Zanzi e Policarbo e conferiti con effetto 1.12.2002 nella Società a seguito della fusione per incorporazione in Cofathec Servizi S.p.A.
3. Con effetto dalla data di sottoscrizione del presente verbale di accordo, la "clausola di garanzia" di cui al Protocollo Aggiuntivo all'Accordo Aziendale Sindacale di Armonizzazione 26.1.2004 cessa definitivamente di produrre effetto;
4. La Società mette a disposizione dei destinatari del presente accordo la somma lorda annua non assorbita di € ==295,00== (duecentonovantacinque/00); tale importo è corrisposto ai singoli beneficiari secondo le seguenti modalità:
 - 4.1. erogazione della somma per intero in caso di rapporto a tempo pieno e in caso di "differenze annue negative" risultate dall'Accordo Aziendale Sindacale di Armonizzazione 26.1.2004;
 - 4.2. riproporzionamento della somma all'orario di lavoro del singolo beneficiario;
 - 4.3. conguaglio della somma con le sole "differenze annue positive" risultate dall'Accordo Aziendale Sindacale di Armonizzazione 26.1.2004 con conseguente riduzione, fino al totale riassorbimento, della somma;
5. L'emolumento lordo annuo di cui al precedente punto 4) così determinato è corrisposto suddiviso in dodici mensilità e denominato "ex accordo armonizzazione 2004". Nel caso in cui,

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

